



Comune di Vicopisano

Provincia di Pisa
Via del Pretorio n° 1
C.F. 0023061 050 3

Servizio 3 Area Tecnica
Tel. 050796517 Fax 050796540
e-mail caroti@comune.vicopisano.pi.it

ORDINANZA n. 4 del 30.05.2003

OGGETTO: OBBLIGO ALLA RIPULITURA DELLE FOSSE DI SCOLO DI CAMPAGNA DA PARTE DEI PROPRIETARI, CONDUTTORI DI FONDI AGRICOLI E FRONTISTI DELLE STRADE COMUNALI, RURALI, PODERALI ED INTERPODERALI ANCHE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visti gli articoli 35 e 36 del Vigente Regolamento di Polizia Rurale, deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 172 del 23/11/1956, rinviato dalla G.P.A. con decisione 32565/1167 Div. II[^] del 04/04/1957 e successivamente adeguato ai rilievi dell'organo tutorio con deliberazione consiliare n.36 del 10/06/1957, approvata al n. 17208/2369 Div. II[^], che prevede l'obbligo per i proprietari o gestori dei fondi confinanti con le strade comunali e rurali a tenere pulite e funzionanti le fosse di scolo delle acque nonché i condotti e ponti;
- Constatato che durante gli eventi alluvionali del novembre 2000 alcune aree hanno subito aggravamenti dei danni per la mancata manutenzione della regimazione di scolo delle acque piovane sulle aree rurali, sulle fosse di scolo confinanti con le strade comunali, rurali, poderali ed interpoderali, nonché alla mancata cura dei terrazzamenti;
- Ricontrato che ad oggi si sta riproponendo una situazione di pericolo per la pubblica incolumità specialmente a causa di alcuni terreni sovrastanti i centri abitati sui quali non sono state eseguite le manutenzioni idrogeologiche necessarie;
- Considerato, l'urgenza di intervenire prima dell'inizio della stagione delle piogge;
- Ravvisata la necessità di stabilire il termine entro il quale devono essere eseguite le operazioni imposte dal regolamento citato;
- Vista la necessità di fare in modo che siano presi tutti gli accorgimenti pratici affinché non si verifichino allagamenti con conseguenti danni a privati ed alla collettività in generale;
- Richiamato l'art.7 - bis del D. leg.vo n.267/2000;
- Visto l'art.107 del D. lgs. 18.08.2000, n.267, nonché l'art.70 del D. lgs. n.165/2001;
- Visto l'art.20 dello Statuto comunale;

ORDINA

A tutti i proprietari conduttori di terreni e frontisti di strade comunali, rurali, poderali ed interpoderali, di provvedere entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno, ad effettuare le seguenti operazioni:



- Completa ripulitura dei fossi e delle scoline, mediante sfalcio, taglio e allontanamento della vegetazione invadente, nonché la rimozione di qualsiasi ostacolo o impedimento al libero deflusso delle acque e mantenimento della sezione originale dei manufatti;
- Scavo, nelle aree di pianura, a livello dei fossi di scolo, con particolare attenzione al livello originario di scorrimento delle acque, in modo da impedire qualsiasi ristagno o rallentamento delle stesse;
- Ripulitura dei tombini dei tratti tubati, e dei ponticelli dei passi carrabili;
- Manutenzione dei muretti a secco e del reticolo scolante dei terrazzamenti.

AVVERTE

Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto, che, qualora non dovessero adempiere entro il termine indicato, saranno soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma minima pari a € 25,00 e massima pari a € 500,00 per ogni proprietà, che non esaurirà comunque il loro obbligo ad eseguire il lavoro prescritto. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente imputato agli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno riscontrate.

DISPONE

- Che è vietato depositare sulle banchine stradali il materiale proveniente dalla ripulitura delle fosse, che deve essere rimosso e regolarmente smaltito a cura e spese degli interessati al momento dell'esecuzione del lavoro;
- Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito web del Comune e diffusione a mezzo stampa;
- Che tutti gli agenti della forza pubblica e il personale tecnico addetto provvedano, ciascuno per le rispettive competenze, alla vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.
- Che, per tale ragione, copia della presente sia trasmessa, per competenza, al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente, al Comando Polizia Municipale di Vicopisano, all'Amministrazione provinciale di Pisa, e, per il suo tramite, al personale dipendente competente in materia, nonché, per conoscenza, al Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni alla Vena.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notifica o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 30 maggio 2003



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Paolo Caroti)

Paolo Caroti